



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO,
LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

rappresentato dalla dr.ssa Maria Margherita MIGLIACCIO, Dirigente Generale pro-tempore della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, domiciliata per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, Via Nomentana, 2 – Roma

(di seguito denominata Amministrazione)

E

IL COMUNE DI EBOLI

(di seguito denominato Comune)

rappresentato dall'ing. Rosario La Corte, funzionario responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero, giusto provvedimento sindacale di nomina prot. 14867 del 17/04/2013, domiciliato per la carica presso il Comune di Eboli – via Matteo Ripa n. 49 – 84025 Eboli (SA);

PREMESSO

- che l'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, concernente “Misure urgenti per la crescita del paese”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisponesse un piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate;

- che, in ottemperanza al comma 1 del suddetto art. 12, con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2012, n. 286- registrato alla Corte dei Conti il 9.08.2012, registro n.10, foglio n.14- così come modificato dal decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 ottobre 2012, n. 349 - è stata istituita la Cabina di regia per l'attuazione del Piano nazionale per le città composta da: un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni di Presidente; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; due rappresentanti, o loro delegati, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dell'economia e delle finanze; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dello sviluppo economico; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero per i beni e le attività culturali; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dell'interno; un rappresentante, o suo delegato, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione; un rappresentante, o suo delegato, del Ministro per la coesione territoriale; un rappresentante, o suo delegato, dell'Agenzia del demanio; un rappresentante, o suo delegato, della Cassa Depositi e Prestiti; un rappresentante, o suo delegato, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani; un rappresentante, o suo delegato, del Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR, in veste di "osservatore"; un rappresentante, o suo delegato, dei Fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in veste di "osservatore";
- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 12, del D.L. n. 83/2012, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate, contenenti le indicazioni previste dallo stesso comma 2 e corredate dalla documentazione di cui al comma 2, dell'art. 4, del D.M. 3 agosto 2012, n. 286;
- che, sulla base dell'istruttoria tecnica fornita dal gruppo di lavoro, appositamente costituito presso il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto Dipartimentale n. 5934 del 30 ottobre 2012, nonché dei criteri previsti dal comma 3, dell'art. 12, del D.L. n. 83/2012 e delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 3 agosto 2012, la Cabina di regia, dopo aver verificato la disponibilità di investimenti ed apporti dei soggetti interessati, seleziona le proposte presentate dai comuni graduandole secondo la priorità (alta, media, bassa);
- che il comma 4, dell'art. 12, del D.L. n. 83/2012, dispone che la Cabina di regia promuove, di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che regola gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le città;

CONSIDERATO

- che il Comune di **Eboli**, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2012, ha inviato la proposta di Contratto di valorizzazione urbana, corredata dalla relativa documentazione, all'ANCI, dando contestuale notizia dell'avvenuta presentazione alla Cabina di regia;
- che l'ANCI, dopo averle raccolte e classificate con riferimento ai contenuti di cui al comma 1, dell'art. 5, del D.M. 3 agosto 2012, ha presentato alla Cabina di regia le proposte dei comuni per l'istruttoria tecnica di competenza, tra cui la proposta del Comune di **Eboli**;
- che, sulla base dell'istruttoria tecnica fornita dal gruppo di lavoro, appositamente costituito presso il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto Dipartimentale n. 5934 del 30 ottobre 2012, nonché dei criteri previsti dal comma 3, dell'art. 12, del D.L. n. 83/2012, la Cabina di regia ha selezionato la proposta del Comune di **Eboli**, graduandola con "priorità alta";
- che la Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messe a disposizione dai vari organismi che la compongono, ha definito gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato del Comune di **Eboli**;
- che la stessa Cabina di regia ha proposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse del "Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città" alle finalità del Contratto di valorizzazione urbana, attribuendo, in particolare, al Comune di **Eboli** l'importo massimo di **€ 5.175.000 (euro cinquemilionicentosettantacinquemila/00)**;
- che con Decreto del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1105 dell'8 febbraio 2013 - registrato dall'Ufficio centrale del bilancio in data 14 febbraio 2013, al n. 304 - è stata approvata la destinazione delle risorse del "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città";
- che con Decreto del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1358 del 19 febbraio 2013 - registrato dall'Ufficio centrale del bilancio in data 19 febbraio 2013, al n. 315 - il capitolo 7365 "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città" è stato assegnato alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- che con Decreto della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali n. 40 del 15 marzo 2013 è stata assegnata alla Divisione 5 – "*Coordinamento dell'assetto del territorio. Programmi e progetti europei di sviluppo spaziale e urbano*" la competenza del capitolo 7365;
- che in **data 26 novembre 2013** è stato stipulato un accordo denominato "Contratto di valorizzazione urbana", ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Comune di **Eboli**, avente ad oggetto gli interventi descritti nell'articolo 4 del suddetto accordo;

- che, in particolare, l'articolo 9 del Contratto di valorizzazione urbana sopra citato prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Comune di **Eboli** si impegnano a sottoscrivere, entro novanta giorni dalla stipula, un'apposita convenzione che preveda, tra l'altro, gli obblighi in capo alla stazione appaltante, le modalità di erogazione dei finanziamenti, nonché il cronoprogramma delle varie fasi di attuazione degli interventi;
- che l'art. 26 ter della legge 98/2013 modifica i criteri e la percentuale relativa all'anticipazione del prezzo per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal d.lvo 163/2006 e s.m.i. affidati a seguito di gare bandite dopo l'entrata in vigore della predetta legge e fino al 31 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. In particolare:
 - l'allegato 1 contiene il progetto definitivo, compresa la relazione generale, nonché il quadro economico di cui all'articolo 24, comma 2, punti a) e o), del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l'allegato 2 riporta il cronoprogramma delle varie fasi di attuazione dell'intervento;
 - l'allegato 3 contiene la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale dell'intervento.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione ed il Comune in relazione al finanziamento a valere sul "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città", ammesso con il Decreto del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1105 dell'8 febbraio 2013 - registrato dall'Ufficio centrale del bilancio in data 14 febbraio 2013, al n. 304 - per la realizzazione dei seguenti interventi:

L'ambito urbano interessato dall'intervento di riqualificazione è costituito dai quartieri *Molinello* e *Pescara*, ubicati in posizione strategica rispetto al territorio comunale ed al contesto urbano del comune di Eboli, sorgendo a ridosso del centro storico consolidato e, attraverso la statale 19, collegato con l'entroterra della valle del Sele. L'ambito si estende su un'area pianeggiante, della superficie di 46,64 ettari, ed è definito a nord dall'abitato lungo la strada statale 19 e a sud dal tracciato ferroviario della linea Battipaglia-Potenza. Il quartiere *Molinello* è stato realizzato negli anni '50 con un intervento di edilizia residenziale pubblica, mentre il quartiere *Pescara* si è formato alla fine degli anni '70 e sviluppato

soprattutto dopo il terremoto del 1980 con interventi di edilizia residenziale pubblica. I due quartieri sono adiacenti ma separati da suoli ineditati e carenti di collegamenti stradali e pedonali e si presentano privi di servizi pubblici e con scarsa integrazione tra le funzioni residenziali e quelle sociali. Il quartiere *Molinello* risulta scarsamente integrato nel tessuto urbano con presenza di edifici con elevato grado di vetustà, scarsa manutenzione ed illuminazione delle strade, presenza di zone verdi abbandonate, mancanza di spazi attrezzati per la socializzazione, difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici e con la viabilità principale.

Gli interventi oggetto della presente Convenzione si inseriscono nell'ambito sopra descritto e consistono in:

a) *Riqualficazione degli spazi pubblici del quartiere Molinello*: riqualficazione dei percorsi pedonali principali che collegano gli spazi pubblici con elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica; riorganizzazione degli spazi pubblici con la ridefinizione della viabilità al fine di rallentarne il flusso, la maggiore dotazione di parcheggi per le residenze e la creazione di luoghi di aggregazione; recupero degli spazi verdi e degli spazi esterni al centro sociale/culturale.

b) *Costruzione di un edificio per 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica*: costruzione, su area di proprietà comunale, di un fabbricato di ERP su 3 piani oltre al piano terra.

c) *Manutenzione straordinaria del fabbricato sede della ex scuola professionale*. L'edificio, di proprietà comunale, ha altezza di circa 7 metri, si sviluppa su due livelli per una superficie lorda di pavimento complessiva di circa mq 1120 da destinare ad uffici e archivi. Sono previsti lavori di carattere edilizio ed impiantistico, comprensivi anche della riqualficazione energetica, per renderlo adeguato e idoneo alla normativa vigente, e la realizzazione di collegamenti verticali.

d) *Riqualficazione urbana della SS 19 - tratto Tavoliello Epitaffio*: realizzazione del secondo lotto, compreso tra l'incrocio di viale Tavoliello e l'Epitaffio, che consentirà la completa riqualficazione del percorso attraverso la regolarizzazione della sede stradale ed il rifacimento del manto stradale carrabile, la realizzazione di marciapiedi, di arredo urbano e di opere di urbanizzazione primaria.

e) *Costruzione rotatoria asse viario - SS.19 Epitaffio e Cimitero*: realizzazione di due rotatorie agli incroci lungo l'asse viario in corrispondenza del viale del cimitero e della Strada Statale n. 19; l'intervento è complementare alla riqualficazione del tratto urbano della SS 19 e agli interventi previsti nell'ambito della riqualficazione dell'asse viario che attraversa il rione Pescara.

Art. 3 - Obblighi delle parti

1. Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 2 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione degli interventi oggetto del presente atto.

2. In particolare le parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività:

- a) il Comune si obbliga a rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in

caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dai successivi articoli 7 e 13 della presente convenzione;

- b) il Comune si impegna a trasmettere all'Amministrazione copia del processo verbale di consegna di cui all'articolo 154 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, entro 6 mesi dall'avvenuta registrazione delle presente convenzione;
- c) l'Amministrazione si impegna, ad erogare le risorse in favore del Comune di **Eboli**, con le modalità riportate nei successivi articoli della presente convenzione, in particolare all'articolo 11;
- d) l'Amministrazione ed il Comune si obbligano ad eseguire, con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio, così come specificato al successivo articolo 12.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

1. Entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione, il Comune nomina il "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, ovvero dell'art. 10, commi 1-8, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

Art. 5 – Finanziamento

1. Il costo degli interventi di cui all'articolo 2 è pari ad **€ 5.173.740,12 (euro cinquemilionicentosettantatremilasettecentoquaranta/12)** IVA compresa, a valere sul "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città".

2. Il suddetto finanziamento statale è, comunque, riconosciuto ed erogato sul cap. 7365 dello stato di previsione di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione.

3. Il finanziamento statale accordato potrà concorrere, oltre alle spese di cui all'art.92, comma 5 del D.Lgs 163/06, anche alle spese tecniche, di cui al comma 7, del citato art.92 per un'incidenza sull'importo dei lavori a base d'asta fino ad un massimo del 3%.

Art. 6 – Esecuzione dei lavori e relative procedure

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 devono essere realizzati in conformità a quanto previsto nel Contratto di valorizzazione urbana e nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di affidamento e realizzazione delle opere pubbliche.

Art. 7 – Verifiche

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare d'ufficio verifiche, anche in loco, sull'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

2. Il Comune dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed ai cantieri e, in particolare, dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

3. Tali verifiche non sollevano comunque il Comune dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

Art. 8 – Oneri diversi

1. Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento erogato dall'Amministrazione a valere sul "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città", sono a carico del Comune.

Art. 9 – Collaudo tecnico amministrativo

1. Le opere sono sottoposte a collaudo tecnico amministrativo da parte di una Commissione costituita in accordo con il Comune e, comunque, riservando all'Amministrazione la designazione del presidente.

2. Il Comune è tenuto a comunicare all'Amministrazione l'avvenuta approvazione dell'atto di collaudo, certificando sotto la propria esclusiva responsabilità che l'oggetto della convenzione è ultimato e collaudato in ogni sua parte, trasmettendone una copia del citato atto di approvazione.

Art. 10 – Rapporti con i terzi

1. Il Comune agisce in nome e per conto proprio ed è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse ed in nessun modo potrà pretendere di rivalersi nei confronti dell'Amministrazione.

2. L'Amministrazione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

Art. 11 – Erogazioni finanziarie

1. L'Amministrazione, in ragione di quanto precisato all'articolo 5, provvede all'erogazione del contributo oggetto della presente convenzione su una contabilità speciale, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, da assoggettare ai controlli della competente Ragioneria Provinciale dello Stato previsti dal D.P.R. 367/94 e dalla Circolare attuativa 77/95. Il positivo controllo effettuato dalla suddetta Ragioneria è condizione necessaria per il riconoscimento e il pagamento della somma dovuta al contraente a qualunque titolo.

2. L'Amministrazione assicura l'esecuzione delle operazioni volte al trasferimento delle risorse poste a copertura degli interventi previsti nel CVU, salvo quanto stabilito dal comma 2 del precedente art.5.

3. Il contributo di € **5.173.740,12** (**euro cinquemilionicentosettantatremilasettecentoquaranta/12**), IVA compresa, suddiviso per singoli interventi, è erogato pro quota dall'Amministrazione secondo le seguenti modalità:

- 5% del contributo pro quota, ovvero 10% del contributo pro quota per tutti quei lavori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 26 ter della legge 89/2013, alla presentazione da parte del Comune del processo verbale di consegna dell'intervento di cui all'articolo 154 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- 30% del contributo pro quota, ovvero 25% del contributo pro quota per tutti quei lavori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 26 ter della legge 89/2013, alla presentazione dello stato di avanzamento lavori attestante il raggiungimento del 30%, ovvero 25%, dei lavori relativi all'intervento;

- 30% del contributo pro quota, alla presentazione dello stato di avanzamento lavori attestante il raggiungimento del 60% dei lavori relativi all'intervento;
 - 30% del contributo pro quota, alla presentazione dello stato di avanzamento lavori attestante il raggiungimento del 100% dei lavori relativi all'intervento;
 - 5% del contributo pro quota, alla comunicazione da parte del Comune dell'avvenuta approvazione del collaudo tecnico amministrativo dell'intervento.
4. Nel caso di ribassi d'asta o di altre economie di spesa, la corrispondente quota di contributo può essere utilizzata dal Comune, previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione, per il finanziamento, o il co-finanziamento, di ulteriori opere incluse nella proposta presentata ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2012 di cui alle premesse.

Art. 12 – Monitoraggio

1. Il Responsabile del procedimento del Comune comunica semestralmente all'Amministrazione il risultato delle attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo i relativi dati sulla base di specifiche indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.
2. In caso di mancata esecuzione del suddetto adempimento, l'Amministrazione procede a inoltrare contestazione scritta alla parte interessata, la quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni. Qualora la parte interessata non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, l'Amministrazione invia una diffida ad adempiere, assegnando il termine di 10 giorni o, comunque, un termine congruo in relazione all'entità del ritardo, alla tipologia di criticità in concreto occorrente, ed alla tempistica prevista, in ogni caso, non superiore a 30 giorni.
3. Ove, nel termine assegnato, la parte intimata non adempia, l'Amministrazione ne dà comunicazione al Comune, ai fini della valutazione della performance individuale del dirigente inadempiente, nonché della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 241/1990, compatibilmente con la disciplina legislativa e contrattuale relativa alla dirigenza pubblica.

Art. 13 – Sospensione erogazione finanziamento e Recesso

1. Qualora, nello svolgimento delle attività di verifica di cui al precedente articolo 7, l'Amministrazione dovesse constatare uno o più ritardi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma di cui all'allegato 2 o inadempienze o spesa irregolare, in grado di condizionare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi finanziati, procede a farne contestazione scritta al Comune, il quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni, per tali, ad esempio, intendendosi i casi di forza maggiore e quelli imputabili a terzi. Qualora il Comune non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio procede alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, fino al superamento delle cause che l'hanno determinata.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto del presente atto nel caso in cui il perdurare delle cause che hanno determinato la

sospensione dell'erogazione del finanziamento pregiudichi la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'opera.

3. In caso di recesso, il Comune procederà alla restituzione delle somme già erogate dall'Amministrazione, mediante versamento presso il capitolo di entrata indicato dalla medesima, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di recesso.

Art. 14 - Controversie

Competente nella risoluzione delle controversie è il Foro di Roma.

Art. 15 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 16 – Efficacia della convenzione

La presente convenzione è immediatamente vincolante per il Comune, mentre produrrà effetti per l'Amministrazione solo a seguito della sua prescritta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Roma,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Il Direttore Generale
dr.ssa Maria Margherita MIGLIACCIO

IL COMUNE DI EBOLI
Il responsabile del Settore Opere Pubbliche e
Cimitero
ing. Rosario LA CORTE